



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

ORDINANZA

**“DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO, TRASBORDO E REGISTRAZIONE
STATISTICA DEL TONNO ROSSO, PESCE SPADA E TONNO ALALUNGA PRESSO I
PORTI DESIGNATI DI PESARO E FANO”**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Pesaro:

- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 Giugno 2010, n. 96”, come modificato con Legge 28 luglio 2016, n. 154;
- VISTO** il Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT 19-04 che modifica la Raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT-18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e Mar Mediterraneo;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT n. 16-05 recante l’istituzione di un Piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1984/2003 del 08 aprile 2003 del Consiglio, che istituisce nella comunità Europea un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, pesce spada e al tonno obeso;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 520/2007 del 07 maggio 2007 che stabilisce misure minime tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Regolamento (CE) n. 973/2001;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, ed il relativo Regolamento di esecuzione n. 404/2011;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 640/2010 del 07 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*thunnus thynnus*) e modifica il Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 2016/1627 del 14 settembre 2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 302/2009;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) 2018/191 della Commissione del 30 novembre 2017 che modifica il Regolamento (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli

obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo;

VISTO Il Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i Regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i Regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

VISTO Il Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CE) n.1967/2006 del Consiglio e del Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Circolare n. 10924 in data 02 luglio 2019 del M.I.P.A.A.F. recante la disciplina relativa alla pesca bersaglio del pesce spada;

VISTO il Decreto Ministeriale 13 aprile 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;

VISTA la circolare n. 12584 del 22 luglio 2016, recante le modalità attuative del richiamato Decreto ministeriale 13 aprile 2015;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del “Piano di Azione”, in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTA la Circolare serie “Controllo pesca” n. 001 – SCIP edizione 2016, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura - “Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo”;

VISTO il Decreto 16 febbraio 2017 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura - G.U. n.53 del 4 marzo 2017 Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, recante l'istituzione dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

VISTO il Decreto Direttoriale 17 febbraio 2017 n. 3820 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura recante i periodi di divieto di pesca, detenzione sbarco e trasbordo del pesce spada;

VISTO il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTA la presenza, nell'elenco disponibile sul sito web dell’ICCAT, (link <https://www.iccat.int/en/Ports.asp>) dei Porti di Pesaro e Fano quali “porto designato” per le operazioni di sbarco/trasbordo del tonno rosso e del pesce

	spada;
VISTO	che, la normativa attuale richiama quali porti designati per lo sbarco del tonno rosso e del pesce spada quelli elencati nel sito dell'ICCAT, che nell'ambito del Compartimento marittimo di Pesaro risultano essere il porto di Pesaro ed il porto di Fano;
VISTI VISTO	Regolamenti (CE) n. 852/853/2004 e UE 625/2017 c.d. "pacchetto igiene"; D.Lgs. n. 193/2007 del 06/11/2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
VISTA	la propria Ordinanza n. 19/2012 in data 18/05/2012 recante la disciplina dello sbarco e della registrazione statistica del tonno rosso nell'ambito del Compartimento marittimo di Pesaro;
VISTO	il vigente "Regolamento del porto di Pesaro" approvato con Ordinanza n. 03/2014 in data 20/01/2014 della Capitaneria di porto di Pesaro e ss.mm. e ii.;
VISTO	il vigente "Regolamento del porto di Fano" approvato con Ordinanza 14/2011 del 25/05/2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano e ss. mm. e ii.;
VISTA	la circolare prot. n. 45719 in data 28/12/2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura recante disposizioni e procedure di dettaglio sulla registrazione e validazione dei BCD;
RITENUTO	necessario ed opportuno procedere, in applicazione ed attuazione dei vigenti regolamenti comunitari e dalle discendenti normative nazionali, ad una rimodulazione generale delle norme precedentemente emanate e finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi ed al controllo del pescato presso i porti designati, istituiti all'interno del Compartimento Marittimo di Pesaro, nella cui sfera sono specificatamente ricomprese anche le attività di sbarco del tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga;
CONSIDERATO	che le norme della presente Ordinanza si conformano alle disposizioni di carattere europeo e nazionale, previste in materia di pesca e commercializzazione del pesce spada, tonno rosso e tonno alalunga, a cui occorre far sempre riferimento per le fattispecie richiamate e per quelle non espressamente citate;
VISTI	gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

che, fermo restando il rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore vigente, l'attività in materia di cattura e pesca del tonno rosso (*thunnus thynnus*) e del pesce spada (*xiphias gladius*), nonché le operazioni di sbarco e trasbordo in banchina del prodotto pescato, nell'ambito dei porti designati di Pesaro e Fano, sono disciplinate dalla presente ordinanza.

ORDINA

CAPO I – Campo di applicazione e finalità

Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità del provvedimento)

La presente Ordinanza si applica a tutte le unità operanti e/o stazionanti nel Compartimento Marittimo di Pesaro che intendano procedere allo sbarco/trasbordo delle catture provenienti

dalla pesca professionale, anche se accessorie o accidentali di Tonno Rosso (*thunnus thynnus*), Pesce Spada (*xiphias gladius*), ovvero del Tonno Alalunga (*thunnus alalunga*).

Per quanto riguarda le operazioni di sbarco/trasbordo e di carico su vettori stradali del prodotto ittico catturato, le stesse sono da effettuarsi esclusivamente presso i tratti di banchina appositamente individuati nell'articolo 2 della presente Ordinanza.

Scopo del presente provvedimento è quello di dare concretezza agli adempimenti posti in capo all'Autorità Marittima e contemplati nella normativa di settore, finalizzati al controllo dell'esattezza dei dati da inserirsi nella documentazione da compilare al momento dello sbarco/trasbordo di esemplari di tonno rosso (*thunnus thynnus*), pesce spada (*xiphias gladius*) ovvero del tonno alalunga (*thunnus alalunga*), nonché di verificarne le taglie minime ed i quantitativi pescabili.

CAPO II - Disciplina relativa all'individuazione dei punti di sbarco/trasbordo e delle relative fasce orarie

Articolo 2

(Porti designati e punti di sbarco)

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro, al fine di consentire il controllo qualitativo-quantitativo, igienico-sanitario dei prodotti ittici catturati, le operazioni di sbarco/trasbordo di tonno rosso, pesce spada, e tonno alalunga sono consentite presso i sottoelencati porti designati:

- Porto di Pesaro, presso la banchina commerciale;
- Porto di Fano, presso la banchina n. 13 (area ordinariamente destinata all'ormeggio delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso e del pesce spada).

Per contingenti motivi di carattere operativo, la locale Autorità Marittima, per la singola richiesta regolarmente notificata ai sensi della normativa vigente nonché della presente Ordinanza, potrà assegnare temporaneamente un'altra banchina, dove poter procedere alle operazioni commerciali di sbarco/trasbordo.

Articolo 3

(Orari di sbarco)

Al fine di consentire l'attività di vigilanza e controllo da parte dell'Autorità Marittima e degli Organi a ciò preposti, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro, le operazioni di sbarco ed il trasbordo in banchina del tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale, dovranno avere inizio, tassativamente, entro le seguenti fasce orarie, e, comunque, compatibilmente con le eventuali ed ulteriori esigenze di servizio del personale militare preposto all'attività di verifica:

Porto designato di Pesaro:

- dalle ore 08:00 alle ore 24:00.

Porto designato di Fano

- dalle ore 08:00 alle ore 19:00.

Nel caso di operazioni di sbarco richieste al di fuori degli orari consentiti, sebbene si sia

ottemperato alla pre-notifica entro le 4 (o 72 in caso di unità battente bandiera di uno stato extra UE) ore precedenti, le stesse verranno posticipate alle ore 08:00 del giorno successivo.

I locali/stive e i relativi accessi ove viene custodito il prodotto ittico di che trattasi, verranno temporaneamente chiusi con sigillo d'ufficio per evitare qualsivoglia manipolazione/sbarco illegittimo, rilasciando apposito documento di responsabilità e custodia per armatore/comandante della unità da pesca interessata.

L'eventuale effrazione dei sigilli costituirà violazione sanzionata a termine di legge oltre alla contestazione per operazione illegale di sbarco.

Qualora le caratteristiche dell'imbarcazione da pesca rendano impossibile procedere all'apposizione del sigillo d'ufficio all'esterno delle stive, sarà compito del comandante dell'unità, dell'armatore o di un suo rappresentante, provvedere ad individuare un metodo di chiusura "anti-effrazione", che consenta di impedire l'accesso non autorizzato al locale fino all'inizio delle operazioni di sbarco preventivamente autorizzate.

Articolo 4

(Prescrizioni per le operazioni di carico dei veicoli adibiti al trasporto dei prodotti ittici)

Fermo restando l'obbligo dei veicoli regolarmente adibiti al trasporto di prodotti ittici di rispettare la vigente normativa in materia di circolazione stradale e, nello specifico, di accesso alle aree portuali, nonché alle prescrizioni di natura igienico-sanitaria, per tale tipologia di veicoli è fatto espresso divieto di:

- a) sostare sulla banchina portuale oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di sbarco e carico del prodotto ittico;
- b) riversare in banchina e/o in mare qualunque residuo liquido e non, eventualmente derivante dalle operazioni di cui al precedente punto, ovvero dall'eventuale scongelamento del pescato in sede di conferimento in appositi contenitori/imballaggi per il successivo trasporto;
- c) rispettare, tutte le vigenti normative igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, durante le operazioni di sbarco in banchina del prodotto ittico catturato per il successivo carico su vettori stradali autorizzati, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia e non espressamente richiamate nella presente Ordinanza;
- d) accedere in ambito portuale con mezzi non espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima/Ente gestore portuale, operando secondo le modalità previste separatamente nelle altre Ordinanze/Regolamenti vigenti nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro.

Articolo 5

(Rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza all'atto dello sbarco)

Le operazioni di sbarco di qualsiasi prodotto catturato per il successivo carico su vettori stradali, deve avvenire esclusivamente a cura di personale autorizzato e sotto la supervisione del comandante dell'unità da pesca e qualora presente, del responsabile delle operazioni di movimentazione del prodotto a terra, nel rispetto di tutte le vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutte le disposizioni non espressamente richiamate nella presente Ordinanza.

Durante le suddette operazioni di sbarco, a cura degli operatori interessati sia a bordo che a terra, devono essere adottate tutte le precauzioni finalizzate ad una corretta prassi igienica al

fine di evitare il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzi non idonei ossia procedure e manipolazioni errate.

Tutte le catture di tonno rosso sbarcate sono pesate.

È fatto divieto di qualsivoglia tipo di lavorazione del prodotto ittico in banchina.

Al termine delle operazioni di sbarco dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzato.

CAPO III - Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso (*thunnus thynnus*)

Articolo 6

(Periodi di pesca)

La pesca del tonno rosso, salvo nuove disposizioni emesse dal competente Dicastero, è consentita secondo quanto di seguito riportato:

- a) sistema palangaro (unità l.f.t. $\leq$ 24 mt.): dal 1 gennaio al 31 dicembre;
- b) grandi navi da cattura con palangari pelagici (unità l.f.t. $>$ 24 mt.): è consentita nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio. art. 11 reg. UE 1627/2016
- c) sistema tonnara fissa: dal 1 gennaio al 31 dicembre;
- d) pesca sportiva e/o ricreativa: dal 16 giugno al 14 ottobre;
- e) sistema a circuizione: dal 26 maggio al 1° luglio di ogni anno (dal 26 maggio al 1° luglio art. 11 reg. UE 1627/2016)
- f) pesca con lenze e canne e con lenze trainate 1° luglio al 31 ottobre;
- g) Sistema traino pelagiche: dal 16 giugno al 14 ottobre di ogni anno.

Al di fuori dei citati periodi, la pesca del tonno rosso è vietata.

In caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, l'Amministrazione competente può, con apposito provvedimento, disporre l'interruzione immediata dell'attività di pesca con anticipo rispetto alle previste date di chiusura della campagna di pesca.

Sono tassativamente vietate le catture di tonno rosso mediante l'impiego di reti da posta fisse e reti derivanti (c.d. ferrettare).

Articolo 7

(Taglia minima e catture accidentali)

In ottemperanza alle vigenti direttive comunitarie/nazionali, la taglia minima di un esemplare di tonno rosso catturabile nel Mediterraneo è di 30 Kg o di 115 cm di lunghezza alla forca, come di seguito illustrato, con la seguente deroga:

- a) la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi di cui all'art. 14 comma 2 allegato 1 del Regolamento UE 1627/2016, in premessa citato;
- b) fatto salvo il comma 1 del presente articolo, per tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono consentite catture accidentali per un

massimo del 5 % di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o con lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.;

- c) la percentuale del 5 % di cui al punto b) è calcolata in base alle catture totali di tonno rosso, espresse in numero di esemplari presenti a bordo della nave o nella tonnara in qualsiasi momento dopo ogni operazione di pesca;
- d) le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara;
- e) ai fini della corretto controllo delle taglie minime e delle quote pescabili tutti gli esemplari di tonno rosso detenuti a bordo devono essere interi, è consentita la sola eviscerazione; nel corso delle operazioni di sbarco gli esemplari devono essere tutti pesati/misurati.



PESO MINIMO CONSENTITO 30 KG
ovvero
115 CM DI MISURA MINIMA CONSENTITA

Articolo 8

(Catture accessorie – “by catch”)

Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre il limite del 5% del totale delle catture

Le navi da pesca professionale che non praticano la pesca attiva del tonno rosso provvedono affinché le catture accessorie di tonno rosso non superino, in qualsiasi momento a seguito di un'operazione di pesca, il 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso o numero di pesci.

Il calcolo della suddetta percentuale in base al numero di pesci si applica unicamente nel caso del tonno e delle specie affini gestite dall'ICCAT di cui all'allegato 1 del Reg. (UE) 2017/2107.

Il limite annuale di catture accessorie è attualmente stabilito come di seguito riportato:

- a) Fino a 1.500 Kg, per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o dell'adalunga;
- b) Fino a 1.100 Kg, per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada sia dell'adalunga;
- c) Fino a 900 Kg, in tutti gli altri casi.

Tali catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano integralmente le disposizioni inerenti lo sbarco del tonno rosso che deve comunque avvenire esclusivamente in uno dei porti designati.

Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso normalmente destinato alle catture accessorie, avverrà l'interruzione immediata di tale pesca con disposizione della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, consentendosi esclusivamente il rigetto in mare degli esemplari vivi mentre quelli morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure previste.

Articolo 9

(Adempimenti preventivi allo sbarco)

Il comandante di una nave da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di tonno rosso, in quanto assegnataria di propria quota tonno oppure quale cattura accessoria, che intenda sbarcare tali esemplari nei punti di sbarco di cui all'*articolo 2* della presente Ordinanza, deve darne preventiva notifica, **almeno 4 (quattro) ore prima** del previsto arrivo in porto, via VHF, telefonicamente o via e-mail alla locale Autorità Marittima utilizzando il "*formulario di pre-notifica di sbarco/trasbordo di tonno rosso (BFT)*" (*allegato 1*), comunicando le seguenti informazioni:

- a) il proprio nominativo;
- b) nome del peschereccio e relativo numero di iscrizione nonché il numero "ICCAT";
- c) data e orario stimato di arrivo;
- d) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
- e) informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

La suddetta pre-notifica, che non sostituisce l'eventuale già prevista domanda d'approdo, può essere inviata senza limitazioni temporali, fermo restando gli orari designati per le operazioni di sbarco di cui all'*articolo 3* della presente ordinanza.

Nel caso di peschereccio extracomunitario, la pre-notifica dovrà essere trasmessa **almeno 72 ore prima** del previsto arrivo.

Articolo 10

(Documentazione da produrre all'atto dello sbarco)

Al momento dell'arrivo e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca o il suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima del porto di approdo la documentazione prevista dal Reg. UE 2016/1627.

Nello specifico, il comandante o il suo rappresentante dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) Modulo di pre-notifica di sbarco/trasbordo debitamente firmato (*allegato 1*);
- b) Log-book "modello dell'unione europea" (*allegato 2*), correttamente compilato (cartaceo anche per le unità fornite del c.d. *tablet*) relativo a tutte le operazioni di pesca effettuate nel periodo di uscita in mare correttamente compilato quotidianamente prima della mezzanotte;
- c) Copia dei modelli T2M previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio extracomunitario;
- d) E-BCD (Blue Fin Tuna Catch Document), con il quale viene garantita e ricostruita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, debitamente compilato e validato da parte del personale designato;
- e) Copia del documento di trasporto relativo alla consegna del pescato al vettore.

In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura, preliminari alla caricazione sui vettori stradali, non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale dell'Autorità Marittima del porto di sbarco incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver

ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

Entro le 48 ore successive allo sbarco, il comandante o suo rappresentante, e operatore responsabile della prima vendita dovranno, rispettivamente, produrre la seguente documentazione:

- a) Log-book modello de unione europea (*allegato 2*), correttamente compilato e comprensivo dei dati relativi allo sbarco, con indicazione del peso effettivo (e non stimato) delle catture sbarcate;
- b) Copia della nota di vendita o dichiarazione di assunzione in carico con indicazione del deposito autorizzato, utilizzando i modelli approvati e attenendosi alle procedure previste dal D.M. 10.11.11 e D.D. n. 155 del 28.12.11, in premessa indicati.

Articolo 11

(Adempimenti relativi ai trasbordi)

Il comandante della nave ricevente nazionale o comunitaria o suo rappresentante, che intenda effettuare operazioni di trasbordo di tonno rosso nei porti designati di Pesaro e Fano, deve trasmettere alla competente Autorità Marittima, almeno 48 ore prima del previsto arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il modello in *allegato 1* alla presente Ordinanza (formulario di pre-notifica), fornendo almeno le seguenti informazioni:

- a) data e orario di arrivo previsti e porto di arrivo;
- b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo e informazioni sulla zona geografica in cui è stato prelevato;
- c) nome della nave da pesca che effettua il trasbordo e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- d) nome della nave da pesca ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- e) quantitativo di tonno rosso da trasbordare e zona geografica di cattura dello stesso.

La suddetta pre-notifica che non sostituisce la consueta richiesta di approdo, può essere effettuata con le medesime modalità indicate nel precedente articolo 9 per quanto applicabili.

Nel caso di analoga circostanza afferente però ad un peschereccio extra UE la pre-notifica dovrà essere effettuata almeno 72 ore prima del previsto arrivo alle stesse condizioni.

Le operazioni di trasbordo che possono essere effettuate esclusivamente nei porti designati, potranno avere luogo solo ed esclusivamente previa esibizione alla locale Autorità Marittima della seguente documentazione, di cui all'art. 32 del Reg.(UE) n. 1627/2016.

Le operazioni di che trattasi, in ogni caso, non potranno avere luogo sino a quando non sia presente in banchina il personale dell'Autorità Marittima del porto di sbarco incaricato dei controlli e, comunque, non prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa:

- a) Autorizzazione al trasbordo, rilasciata dalla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (nel caso di peschereccio UE necessita anche autorizzazione rilasciata del proprio stato di bandiera);

- b) Trasmissione alla debita autorità competente, da parte della nave da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui all'art. 32 del Reg.(UE) n. 1627/2016.

Entro e non oltre le 48 ore successive al trasbordo, alla competente autorità, dovrà essere rimessa la relativa dichiarazione di trasbordo (in calce alla relativa pagina del log-book), unitamente alla dichiarazione di trasbordo ICCAT di cui all'allegato 3. stampa allegato III reg. UE 1627/2016).

Il trasbordo di tonno rosso potrà avvenire nelle banchine indicate al precedente *articolo* 2 o presso i punti di volta in volta indicati dalla locale Autorità Marittima, per motivi di necessità e/o opportunità.

CAPO IV - Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del pesce spada (*Xiphias Gladius*)

Articolo 12

(Periodi di divieto di pesca del pesce spada)

L'attività di pesca professionale del pesce spada nel Mediterraneo non può essere effettuata né come specie bersaglio, né come cattura accessoria, nel periodo compreso tra il **1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno**.

In detto periodo altresì, non potrà essere detenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nessun esemplare.

Articolo 13

(Adempimenti preventivi allo sbarco di pesce spada)

Il comandante, o il suo rappresentante, di una unità da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada, in quanto autorizzata alla cattura bersaglio oppure quale cattura accessoria di tale specie ittica, che intenda sbarcare tali esemplari nei punti di sbarco di cui all'*articolo* 2 della presente Ordinanza, deve darne preventiva notifica, almeno 4 (quattro) ore prima del previsto arrivo in porto, via VHF, telefonicamente o via e-mail alla locale Autorità Marittima utilizzando il "formulario di pre-notifica di sbarco/trasbordo di pesce spada (SWO)" (*allegato 4*), comunicando le seguenti informazioni:

- a) orario stimato di arrivo;
- b) quantitativo stimato di pesce spada detenuto a bordo;
- c) informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

La suddetta pre-notifica, che non sostituisce l'eventuale già prevista domanda d'approdo, può essere effettuata rispettando gli orari di cui all'*articolo* 3 della presente Ordinanza.

Nel caso di peschereccio extracomunitario, la pre-notifica dovrà essere trasmessa almeno 72 ore prima del previsto arrivo.

Articolo 14

(Registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco del pesce spada)

I comandanti delle unità da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada e soggette ai vigenti obblighi unionali in materia di registrazione e comunicazione delle catture e conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, sono tenuti a registrare e comunicare anche i

quantitativi catturati di pesce spada inferiori a **50 Kg**.

I comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, incluse quelle che, in virtù delle vigenti normative nazionali e unionali, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, hanno l'obbligo di compilare il “*Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco e trasbordo di pesce spada (MED-SWO)*” in *allegato 5*, per qualsiasi quantitativo di pesce spada. I suddetti modelli dovranno essere consegnati alla locale Autorità Marittima, con cadenza settimanale, per le imbarcazioni di l.f.t. > ai 15 m, ovvero con cadenza mensile, per tutte le altre imbarcazioni.

Articolo 15

(Obbligo compilazione *log-book*)

I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto, sono soggetti ai vigenti obblighi unionali in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco o trasbordo (*log-book* elettronico).

Articolo 16

(Taglia minima)

È vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita pesce spada del Mediterraneo, compreso quello della pesca ricreativa:

a) avente lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm;

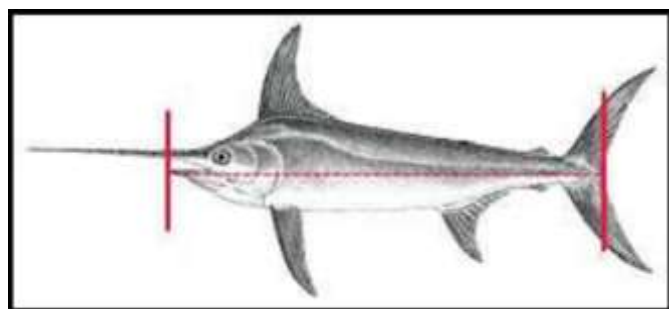
o

b) di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.

Possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi di pesce spada del Mediterraneo, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie.

Le catture accidentali di dimensioni inferiori alla taglia minima, effettuate dalle unità che praticano la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo sono ammesse a condizione che tali catture non superino il limite del 5% (in peso o in numero di esemplari) delle catture totali di pesce spada.

È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.



PESO MINIMO CONSENTITO:

11,4 kg. (INTERO)

10,2 kg. (EVISGERATO E SENZA BRANCHE)

ovvero

100 CM DI MISURA MINIMA CONSENTITA

Articolo 17

(Catture accessorie – “*by catch*”)

I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono

catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

Per le unità da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal “palangaro” e dalle “lenze”, ovvero con attrezzi diversi dal “palangaro derivante – LLD” e dalle “lenze trainate – LTL, a mano e a canna – LHP, LHM”, il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo.

Ferma restando la percentuale di cui al precedente comma 1, il limite annuale totale delle catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada è fissato in **250 chilogrammi**.

Per le catture di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni impartite per le unità autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada.

Articolo 18

(Apparato di controllo satellitare)

La trasmissione dei dati effettuata dall'apparato di controllo satellitare (ACS) dei pescherecci autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non deve essere interrotta durante la loro permanenza in porto.

CAPO V - Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del tonno bianco del Mediterraneo (*thunnus alalunga*) comunemente detto tonno alalunga

Articolo 19

(Periodi di divieto di pesca)

È fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di tonno alalunga nel periodo compreso tra il 1° ottobre al 30 novembre;

Articolo 20

(adempimenti preventivi allo sbarco, registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco)

Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, sono soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, registrando e comunicando anche quantitativi di prodotto inferiori a **50 Kg**.

Le unità da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga che, in virtù delle vigenti normative nazionali e unioniali, sono esentate dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello previsto dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 (*allegato 6*) per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di tonno alalunga pescato. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima del porto di sbarco entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, devono notificare preventivamente, con congruo anticipo all'Autorità Marittima del porto di approdo, l'orario previsto di ingresso in porto e le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari.

Al momento dell'arrivo e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto che dovrà avvenire esclusivamente presso i punti di cui all'art. 2 della presente ordinanza, il comandante dell'unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima del porto di sbarco la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa.

Articolo 21

(Taglia minima)

La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione del tonno alalunga è fissata in 40 cm misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi, come di seguito illustrato.



40 CM DI MISURA MINIMA CONSENTITA

Articolo 22

(Catture accessorie del tonno alalunga – “by-catch”)

I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

CAPO VI – Norme sanzionatorie, disposizioni transitorie e finali

Articolo 23

(Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi:

- a) Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- b) Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 per le violazioni degli obblighi derivanti dall’art. 18 del Regolamento CE n. 178/2002 in materia di rintracciabilità;
- c) Violazione in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici: Legge 283/62; Regolamenti (CE) n. 852/853/2004 (c.d. “pacchetto igiene”) – D.Lgs. n. 193/2007 del 06.11.2007;

- d) Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo artt. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;
- e) Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano nei casi più gravi, l'art. 650 del Codice Penale.

Articolo 24

(Disposizioni finali)

L'Ordinanza n. 19/2012 del 18/05/2012, recante "disciplina dello sbarco e della registrazione statistica del tonno rosso (*thunnus thynnus*)", precedentemente emanata da questa Capitaneria di Porto e citata in premessa, è da ritenersi sostituita ed abrogata dalla presente Ordinanza.

Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria.

Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali e unioniali citate in premessa, nonché nelle rispettive Ordinanze e Regolamenti localmente emanati in materia da questa Autorità Marittima.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria di porto, nonché mediante l'inserimento nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del sito web istituzionale: <http://www.guardiacostiera.gov.it/pesaro> e la distribuzione .

Pesaro, _____

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.F. (CP) Barbara MAGRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate



Allegato 1

**Ordinanza n. ____/2020 del _____
della Capitaneria di Porto di Pesaro**

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO TONNO ROSSO (BFT)

(Sbarrare la voce che interessa)

Data _____ ora _____

☐ TARGET	☐ BY-CATCH	☐ SPOR./RIC.
--	--	--

- **SBARCO (nel porto designato di _____)**

Nome unità: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

- **TRASBORDO (nel porto designato di _____)**

Nome unità trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT:
Nome unità ricevente: N° iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca

Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____: ____ N° Registro _____

Firma operatore _____

Timbro dell'Ufficio



Allegato 2

Ordinanza n. ____/2020 del ____
della Capitaneria di Porto di Pesaro

MODELLO COMBINATO DELL'UNIONE EUROPEA DI GIORNALE DI PESCA, DICHIARAZIONE DI SBARCO E DICHIARAZIONE DI TRASBORDO	
	
	
Giorno Mese Ora Anno, 20, .	
Nome del o dei pescherecci (1) _____	
Indirizzo internazionale di chiamata (1) _____	
Indirizzo/i _____	
Nome del o dei comandanti (3) _____	
Partenza (4) 1 _____ 1 _____ 1 _____ 1 da 1 _____ 1	
Ritorno (5) 1 _____ 1 _____ 1 _____ 1 a 1 _____ 1	
Sbarco (6) 1 _____ 1 _____ 1 _____ 1 a 1 _____ 1	
Attrezzatura (8) Dimensione delle maglie (9) _____ Dimensione _____	
1 _____ 1 _____ 1 _____ 1 _____ 1 _____ 1	
Nome e indicativo di chiamata (se applicabile) _____	
Identificazione esterna _____	
Nazione del peschereccio ricevente _____	
In caso di trasbordo (7) _____	
Mes 1 _____ 1 _____ 1 _____	
Cattura per specie detenute a bordo in chilogrammi di peso vivo o numero di unità (15) ²	
Data (11) _____	
Numero di operazioni di pesca (12) _____	
Tempo di pesca (13) _____	
Posizione (14) _____	
Riquadro statistico _____	
Zona CIBAC/NAFO/CO-FAO/CFM _____	
Zona di pesca di paesi terzi (22) _____	
Zona CIBAC/NAFO/COPACE/CFM (22) _____	
Indicare il peso vivo dell'unità utilizzata per ciascuna delle specie _____	
Iniziali _____	
Totale rigetti previsti (16) _____	
Dichiarazione di sbarco/trasbordo (*) / (18) in chilogrammi o unità utilizzata: pari a _____ chilogrammi	
Presentazione del pescato (17) _____	
Quantitativi (19) _____	
Presentazione del pescato (17) _____	
Quantitativi (19) _____	
Presentazione del pescato (17) _____	
Quantitativi (19) _____	
Presentazione del pescato (17) _____	
Quantitativi (19) _____	
Firma _____	
Comandante/Agente II (20) _____	
Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21) _____	
Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21) _____	



Allegato 3

Ordinanza n. ____/2020 del ____ della Capitaneria di Porto di Pesaro

N. di documento						
Nave da trasporto	Nave da pesca					
Nome della nave e indicativo di chiamata:	Nome della nave e indicativo di chiamata:					
Bandiera	Bandiera					
N. di autorizzazione dello Stato di bandiera:	N. di autorizzazione dello Stato di bandiera:					
N. di registro nazionale:	N. di registro nazionale:					
N. di registro ICCAT:	N. di registro ICCAT:					
N. IMO:	Identificazione esterna:					
	N. del foglio del giornale di pesca:					
Destinazione finale:						
Porto:						
Paese:						
Stato:						
Giorno	Mese	Ora	Anno	12_0_	Nome del comandante della nave da pesca:	Nome del comandante della nave da trasporto:
Partenza				Di		
Ritorno				A	Firma	Firma
Trasbordo						

Per i trasbordi indicare il peso in chilogrammi o l'unità utilizzata (casse, casti, ecc.) e il peso sbarcato in chilogrammi di tale unità: ____ chilogrammi.

LUOGO DEL TRASBORDO

Porto	Mare		Specie	Numero di unità di pesce	Tipo di prodotto vivo	Tipo di prodotto intero	Tipo di prodotto eviscerato	Tipo di prodotto decapitato	Tipo di prodotto in filetti	Tipo di prodotto	Altri trasbordi
	Lat.	Long.									
											Data: _____ Luogo/Posizione: _____ N. di autorizzazione PC: _____ Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento: _____
											Nome della nave ricevente: _____ Bandiera: _____ N. di registro ICCAT: _____ N. IMO: _____ Firma del comandante: _____
											Data: _____ Luogo/Posizione: _____ N. di autorizzazione PC: _____ Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento: _____
											Nome della nave ricevente: _____ Bandiera: _____ N. di registro ICCAT: _____ N. IMO: _____ Firma del comandante: _____

Obblighi in caso di trasbordo:

1. L'originale della dichiarazione di trasbordo è consegnato alla nave ricevente (nave officina o nave da trasporto).
2. La copia della dichiarazione di trasbordo è conservata dalla nave da cattura o dalla tonnara corrispondente.
3. Ulteriori operazioni di trasbordo devono essere autorizzate dalla PCC che ha autorizzato la nave ad operare.
4. L'originale della dichiarazione di trasbordo deve essere conservato dalla nave ricevente, che detiene le catture, fino al luogo di sbarco.
5. L'operazione di trasbordo deve essere registrata nel giornale di pesca di tutte le navi che vi prendono parte.



Allegato 4

**Ordinanza n. ____/2020 del _____
della Capitaneria di Porto di Pesaro**

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)

(Sbarrare la voce che interessa)

Data _____ ora _____

☐ TARGET	☐ BY-CATCH	☐ SPOR./RIC.
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

○ **SBARCO (nel porto designato di _____)**

Nome unità: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

○ **TRASBORDO (nel porto designato di _____)**

Nome unità trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT:
Nome unità ricevente: N° iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca

Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____: ____ N° Registro _____

Firma operatore _____

Timbro dell'Ufficio

Allegato 5

**Ordinanza n. __/2020 del ____
della Capitaneria di Porto di Pesaro**

Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada (MED-SWO)

☐ TARGET ☐ BY-CATCH ☐ SPOR./RIC.

N.UE	N.IGCAT	NOME UNITA'
1	1	...
2	2	...
3	3	...
4	4	...
5	5	...
6	6	...
7	7	...
8	8	...
9	9	...
10	10	...
11	11	...
12	12	...
13	13	...
14	14	...
15	15	...
16	16	...
17	17	...
18	18	...
19	19	...
20	20	...
21	21	...
22	22	...
23	23	...
24	24	...
25	25	...
26	26	...
27	27	...
28	28	...
29	29	...
30	30	...
31	31	...
32	32	...
33	33	...
34	34	...
35	35	...
36	36	...
37	37	...
38	38	...
39	39	...
40	40	...
41	41	...
42	42	...
43	43	...
44	44	...
45	45	...
46	46	...
47	47	...
48	48	...
49	49	...
50	50	...
51	51	...
52	52	...
53	53	...
54	54	...
55	55	...
56	56	...
57	57	...
58	58	...
59	59	...
60	60	...
61	61	...
62	62	...
63	63	...
64	64	...
65	65	...
66	66	...
67	67	...
68	68	...
69	69	...
70	70	...
71	71	...
72	72	...
73	73	...
74	74	...
75	75	...
76	76	...
77	77	...
78	78	...
79	79	...
80	80	...
81	81	...
82	82	...
83	83	...
84	84	...
85	85	...
86	86	...
87	87	...
88	88	...
89	89	...
90	90	...
91	91	...
92	92	...
93	93	...
94	94	...
95	95	...
96	96	...
97	97	...
98	98	...
99	99	...
100	100	...

Altrezzo; _____
Partenza: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ da _____

Lunghezza: _____ mt

Ritorno: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

N. Ami: _____
Sbarco: _____
gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nome UnitàTrasbordo: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ su: N. UE _____Nationalità[illegible]

	N	K _E	N	K _E	N	K _E
Sharco						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comandante:

Name _____CognitiveFIRMA

Allegato 6

**Ordinanza n. __/2020 del _____
della Capitaneria di Porto di Pesaro**

Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di alalunga (art. 4, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2017)

N. UE _____ NOME UNITA' _____ MATR. _____ AUTORIZZAZIONE DI PESCA N. _____

Attrezzo: _____

Lunghezza: _____ mt

N. Ani: _____

Partenza: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ da _____

Ritorno: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Sbarco: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nome Nave _____

Trasbordo: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ su: Matr./n. UE _____

Nazionalità _____

Data	ALB (Alalunga)		Catture accessorie						AREA DI CATTURA (I)
	N	Kg Tot	BFT (Tonno Rosso)		SWO (Pesce Spada)		OTH (Altro)		
	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	
Sbarco	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	Da compilare per quantitativi di sbarco/trasbordo parziali, diversi dalla somma di quelli indicati nelle righe precedenti.
Trasbordo									

(1): utilizzare i seguenti codici

SARD = Area Sardegna	N.ADR = Adriatico Settentrionale	S.ADR = Adriatico Meridionale
----------------------	----------------------------------	-------------------------------

(2): compilare stampatello

N.ADR = Adriatico Settentrionale
N.ION = Ionio Settentrionale
TYRR = Tirreno
S.ADR = Adriatico Meridionale
S.ION = Ionio Meridionale (S.ION)
LIGU = Ligure

SARD = Area Sardegna
ADRI = Adriatico
S.SIC = Stretto di Sicilia
N.ADR = Adriatico Setentrionale
N.ION = Ionio Setentrionale
TYRR = Tirreno

SARD = Area Sardegna
ADRI = Adriatico
S.SIC = Stretto di Sicilia
MEDI = Mediterraneo

_____, li _____

(2) Comandante: _____

Nome _____

Cognome _____

FIRMA _____